



HARVARD di MARANGONI & PARTNERS

Società tra professionisti a responsabilità limitata

Consulenza del lavoro e sindacale - Gestione risorse umane - Amministrazione personale

ALLE AZIENDE CLIENTI
LORO INDIRIZZI

Bologna, 4 maggio 2020

Circolare n. 16/2020

DPCM 26.04.2020 - D.R. n. 73 28.04.2020 – D.R. n. 74 30.04.2020

Sospensione delle attività non essenziali

Regole di prevenzione del contagio e limitazioni alla libertà personale

Il presente documento non costituisce parere professionale ed il relativo contenuto ha esclusivamente carattere informativo.

Nella tarda serata di domenica 26 aprile è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n.ro 108 del 27 aprile 2020 il D.P.C.M. 26 aprile 2020 contenente ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23.2.2020, n. 6 in materia di misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il provvedimento contiene le indicazioni attese, relative al progressivo superamento delle restrizioni alla libera circolazione delle persone fisiche, ed allo svolgimento delle attività produttive, che erano state disposte dal D.P.C.M del 10 aprile 2020, con valenza sino al 3 maggio 2020. Pertanto, tale provvedimento è stato sostituito da quello che qui commentiamo.

Le disposizioni del nuovo D.P.C.M **si applicano dal 4 maggio 2020, e sono efficaci sino al 17 maggio 2020**. Come vedremo, **alcune disposizioni hanno avuto applicazione dal 27 aprile 2020**.

Si segnala che il DPCM stabilisce espressamente che si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale. A tale riguardo, precisiamo che su questo tema daremo alcuni cenni in seguito, con riguardo alla Regione Emilia Romagna, relativamente ai Decreti recentemente emanati (N. 73 del 28/4/2020 e N. 74 del 30/4/2020).

Precisiamo infine che quanto illustreremo è stato da noi dedotto e interpretato sulla base della stretta lettura del testo normativo, evitando di allargare la nostra informativa alla moltitudine di informazioni aggiuntive, non sempre chiare né certe, pubblicate dagli organi di stampa.

1. INDIVIDUAZIONE DELLA ATTIVITÀ SOSPESE E CONSENTITE

Il Provvedimento stabilisce che sino al 17 maggio sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatta eccezione per quelle indicate nell'elenco riportato in allegato alla presente circolare.

La tecnica legislativa purtroppo è quella di riproporre, in ogni DPCM, l'elenco completo (ma variato) delle attività che possono continuare ad essere operative, per cui occorre effettuare un confronto con il provvedimento precedente per individuare eventuali variazioni dell'elenco delle attività essenziali.

Abbiamo provveduto a confrontare il vecchio elenco delle attività che possono essere aperte, con quello nuovo, ed abbiamo rilevato quali sono le nuove attività introdotte, che vi indicheremo in seguito.

Suddividiamo l'analisi del provvedimento in base alle tipologie produttive degli operatori.

Imprese di produzione di beni e servizi e di commercio all'ingrosso.

Il DPCM conferma che **sull'intero territorio nazionale possono essere esercitate dal 4 maggio 2020 tutte le attività produttive industriali e commerciali indicate nell'allegato**, che riportiamo in calce alla presente



HARVARD di MARANGONI & PARTNERS

Società tra professionisti a responsabilità limitata

Consulenza del lavoro e sindacale - Gestione risorse umane - Amministrazione personale

circolare. Le attività caratterizzate da un codice Ateco non compreso nell'allegato, devono rimanere sospese fino ad emanazione di un nuovo provvedimento.

E' importante sottolineare che è stato abrogato il terzo comma dell'art. 2 del precedente DPCM del 10 aprile 2020, che prevedeva che potessero rimanere aperte le attività, anche se non comprese nell'elenco degli ATECO considerati essenziali, che erano funzionali ad assicurare la continuità di filiera delle imprese ammesse alla prosecuzione dell'attività, ovvero quelle degli impianti a ciclo produttivo continuo.

Dal 4 maggio, pertanto, se una impresa svolge attività compresa tra quelle elencate in allegato (Allegato n. 3), può riprendere i propri lavori; se svolge una attività non compresa, invece, deve per forza mantenere sospesa l'attività, non essendo più prevista la deroga con comunicazione al Prefetto per le imprese appartenenti alla filiera produttiva o con impianti a ciclo produttivo continuo.

Le attività sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

Rinviando alla lettura dell'elenco allegato in calce, contenente tutte le attività che possono aprire dal 4 maggio, rimandiamo chi volesse, alle precedenti circolari per la verifica della situazione generatasi in forza dei precedenti DPCM.

Rispetto alle aziende che già sino al 3 maggio potevano operare, il decreto stabilisce che **dal 4 maggio possono avviare le loro attività anche le ulteriori aziende dei seguenti settori produttivi e commerciali:**

- 7 Estrazione di minerali metalliferi;
- 8 Estrazione di altri minerali da cave e miniere;
- 9 Attività di servizi di supporto all'estrazione;
- 12 Industria del tabacco;
- 13 Industrie tessili;
- 14 Confezione di articoli da abbigliamento, di articoli in pelle e pelliccia;
- 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili;
- 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi;
- 24 Metallurgia;
- 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettro medicali; apparecchi di misurazione ed orologi;
- 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche;
- 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature non classificati altrove;
- 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi;
- 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto;
- 31 Fabbricazione di mobili;
- 32 Altre industrie manifatturiere;
- 41 Costruzione di edifici;
- 43 Lavori di costruzione specializzati;
- 45 Commercio all'ingrosso ed al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motoveicoli;
- 46 Commercio all'ingrosso escluso quello di autoveicoli e motoveicoli;
- 68 Attività immobiliari;
- 73 Pubblicità e ricerche di mercato;
- 78 Attività di ricerca, selezione e fornitura di personale;
- 80 Servizi di vigilanza e investigazione;
- 82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese;
- 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa.



HARVARD di MARANGONI & PARTNERS

Società tra professionisti a responsabilità limitata

Consulenza del lavoro e sindacale - Gestione risorse umane - Amministrazione personale

Sono invece **consentite** le attività che erogano servizi di **pubblica utilità**, nonché **servizi essenziali** di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 la quale individua quali servizi pubblici essenziali quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione.

È inoltre **sempre consentita** l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di *farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici* nonché di *prodotti agricoli e alimentari*. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a *fronteggiare l'emergenza*.

Tra le attività **consentite** rientrano anche quelle dell'industria dell'**aerospazio** e della **difesa**, nonché le altre attività di **rilevanza strategica per l'economia nazionale**, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.

Le imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.

Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

Sempre con riferimento alle attività produttive e commerciali, ricordiamo che l'elenco che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale come allegato al Provvedimento (che come già detto troverete in calce alla presente) individua le attività cui si applica la **deroga** alla sospensione, tramite i codici ATECO che costituiscono la classificazione delle attività economiche elaborata dall'ISTAT. Va tuttavia precisato che:

- i codici ATECO hanno una struttura "ad albero". Si deve dunque ritenere che il codice riportato nell'allegato, sia che si riferisca ad una "divisione", ad un "gruppo", ad una "classe", etc., ricomprenda tutti i codici che, nella struttura ATECO, sono a questo collegati perché ne rappresentano una specificazione;
- detti codici potrebbero non trovare perfetta corrispondenza con quelli risultanti dai certificati del Registro Imprese che attribuisce autonomamente la classificazione in base ad una tabella di derivazione Ateco, denominata Atecori o dalle risultanze della anagrafe tributaria che utilizza la classificazione Atecofin;
- può accadere che le attività risultanti dalle certificazioni del Registro Imprese siano più di una e che non tutte ricadano tra quelle non sospese. In tali casi è stato chiarito che la deroga alla sospensione trovi applicazione esclusivamente con riferimento alla attività rientrante tra quelle consentite, non essendo permesso che si mantenga operativa una attività non rientrante tra quelle ammesse alla deroga;
- il provvedimento prevede altresì che l'elenco dei codici relativi alle attività **non sospese** potrà essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

Le imprese le cui attività **non sono sospese** devono rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali. La mancata attuazione del protocollo, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Le disposizioni sopra commentate si applicano a partire dal giorno **4 maggio 2020** e fino al giorno **17 maggio 2020**. Per le attività che vengono sospese per effetto di successive modifiche all'elenco delle attività consentite, **completano le attività** necessarie alla sospensione, compresa la spedizione delle merci in giacenza, entro i **tre giorni** dalla data di adozione del provvedimento di modifica o di sospensione.

Resta inoltre confermato che per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. È consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.



HARVARD di MARANGONI & PARTNERS

Società tra professionisti a responsabilità limitata

Consulenza del lavoro e sindacale - Gestione risorse umane - Amministrazione personale

Come già previsto dai precedenti DPCM, non sono invece **sospese** le attività professionali e viene confermato che restano ferme le previsioni contenute nell'art. 1 punto 7 del DPCM 11.3.2020 le quali raccomandano, per tutte le attività, produttive e professionali: a) che sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese, di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; b) che siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali; c) che siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione; d) che siano assunti protocolli di sicurezza anticontagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; e) che siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro.

Attività di commercio al dettaglio.

Il Decreto in esame ha confermato che sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato (che riportiamo in calce alla presente circolare nell'allegato 1), sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività.

L'unica novità introdotta è la possibilità di riapertura dal 4 maggio 2020 per gli esercizi al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti.

Sono altresì chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Il Decreto conferma che sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.

Dal 4 maggio viene introdotta la novità consistente nella possibilità di effettuare attività di ristorazione con asporto, fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.

Attività di servizi alla persona.

Il Decreto conferma che sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato ministeriale, che troverete in calce alla presente (allegato 2). Anche con l'emanazione del DPCM in commento del 26/4/2020 sono rimaste invariate le attività che possono essere aperte, relative ai servizi di cura alla persona, che sono sempre:

- lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia;
- attività delle lavanderie industriali;
- altre lavanderie, tintorie;
- servizi di pompe funebri e attività connesse.

Attività professionali.

Cogliamo l'occasione per ricordare che continuano a rientrare tra le attività essenziali, non soggette a sospensione, quelle degli studi professionali dei Dottori Commercialisti e dei Consulenti del Lavoro, per



HARVARD

di MARANGONI & PARTNERS

Società tra professionisti a responsabilità limitata

Consulenza del lavoro e sindacale - Gestione risorse umane - Amministrazione personale

garantire alle aziende ed allo Stato la continuità dei servizi fiscali, previdenziali, lavoristici, contabili ed amministrativi resi dalle nostre strutture.

Vi confermiamo che lo Studio ha cercato di attuare tutte le iniziative utili a garantire la continuità dei servizi prestati, compatibilmente con le inevitabili limitazioni derivanti dalla situazione di emergenza in atto. Con questo obiettivo è stata privilegiata il più possibile la modalità *smart working*, con presenza fisica presso gli uffici di un numero limitato di persone, solo quando necessario per porre in essere attività altrimenti non attuabili a distanza e **senza accesso del pubblico**.

Anche il servizio di segreteria viene svolto normalmente, rispondendo ai clienti ai consueti numeri telefonici indipendentemente dal fatto della nostra presenza fisica in Studio.

È stato invece limitato l'accesso agli uffici, consentito solo se concordato e previo appuntamento.

2. RESTRIZIONI ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE FISICHE – NORME DI SICUREZZA E PREVENZIONE

Il DPCM ha sostanzialmente riproposto i divieti già stabiliti con il DPCM del 10 aprile, e validi sino al 3 maggio, introducendo degli **alleggerimenti delle limitazioni**, con decorrenza **dal 4 maggio e sino al 17 maggio, che qui elenchiamo**; alle norme del DPCM si sono aggiunte quelle contenute nei Decreti della Regione Emilia Romagna n.73 e n. 74 citati, per definire il seguente quadro regolamentare:

- è stato **eliminato** il divieto di trasferirsi o spostarsi in un Comune diverso da quello di residenza, mentre è stato **introdotto** il divieto di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa da quella in cui ogni persona si trova alla data del 26 aprile 2020. Il divieto è derogabile in caso di comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;
- è confermato che in ogni caso, sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute; la novità introdotta è che si considerano **"necessari"** anche gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie. E' stato chiarito, al di fuori della norma, che per congiunti si intendono: i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile rapporto affettivo, i parenti entro il sesto grado e gli affini fino al quarto grado (esempio: cugini del coniuge);
- il Decreto Regionale n. 74, ha stabilito una **norma più restrittiva**, prevedendo che gli spostamenti di cui ai punti precedenti possano avvenire solo in forma individuale e nell'ambito dei confini provinciali, fatta eccezione per gli spostamenti da congiunti, che possono avvenire in ambito regionale;
- è stato **eliminato** il divieto di spostarsi verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza; anche in questo caso, **il D.R. n. 74 ha previsto disposizioni più restrittive**, stabilendo che è consentito raggiungere seconde case, camper o roulotte di proprietà per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene; lo spostamento potrà essere esclusivamente individuale e limitato all'ambito del territorio provinciale con obbligo di rientro in giornata presso l'abitazione abituale;
- sempre il D.R n. 74 ha consentito la **riapertura delle biblioteche per la sola attività di prestito**, assicurando che la consegna e la restituzione dei volumi avvenga con modalità idonee ad evitare qualsiasi rischio di contagio;
- tale Decreto regionale ha altresì stabilito **l'obbligo dell'uso delle mascherine nei locali aperti al pubblico**. Tale obbligo vige anche **nei luoghi all'aperto** laddove non sia possibile mantenere il distanziamento di un metro;
- è stato **eliminato** il **divieto di accesso del pubblico a parchi, ville, aree gioco e giardini pubblici**; tuttavia, l'accesso è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; viceversa, le aree attrezzate per il gioco dei bambini rimangono chiuse;



HARVARD di MARANGONI & PARTNERS

Società tra professionisti a responsabilità limitata

Consulenza del lavoro e sindacale - Gestione risorse umane - Amministrazione personale

- mentre **sino al 3 maggio** era consentito svolgere individualmente attività motoria **solo in prossimità della propria abitazione**, dal 4 maggio è **consentito svolgere all'aperto individualmente**, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, **attività sportiva o attività motoria**, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività; il D.R. n. 74 ha previsto che per tali attività motorie è consentito lo spostamento individuale solo in ambito provinciale;
- il D.R. n. 74 ha inoltre **interdetto al pubblico le spiagge e gli arenili**, in concessione o liberi, ivi compresi la battigia;
- continuano ad essere sospese le cerimonie civili e religiose, mentre **dal 4 maggio sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone**, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Il Decreto Regionale n. 74 ha altresì disposto la riapertura dei Cimiteri, per consentire l'accesso al pubblico;
- il Decreto Regionale n. 73 ha poi consentito lo spostamento individuale nell'ambito del territorio provinciale per raggiungere le imbarcazioni e i velivoli di proprietà per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene assicurando il rientro in giornata presso l'abitazione abituale;
- il medesimo Decreto Regionale ha consentito altresì ai proprietari la possibilità di portare le imbarcazioni ai cantieri navali per avviare le attività propedeutiche alla riapertura dei cantieri stessi;
- sempre il Decreto Regionale ha consentito alle imprese del settore edilizio le attività propedeutiche alla riapertura dei cantieri negli stabilimenti balneari sia su demanio pubblico che su proprietà private, nelle strutture ricettive, negli impianti termali, nei parchi tematici ed all'interno dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali, nel pieno rispetto di quanto stabilito dal "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento del COVID-19 nei cantieri" allegato al n. 7 del DPCM del 26 aprile.

Segnaliamo, prima di concludere, due aspetti rilevanti in materia di norme di prevenzione del contagio e di limitazione alla libertà di spostamento.

In primo luogo, l'art. 3 comma 2) del DPCM ha stabilito, ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, l'obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

In secondo luogo, nella tarda serata di ieri è stato pubblicato sul sito del ministero degli interni il **nuovo modello di autocertificazione per gli spostamenti** con la precisazione che potrà essere utilizzato anche il precedente modello, barrando le parti non più attuali. Il nuovo modello può essere reperito al seguente indirizzo

(https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/nuovo_modello_autodichiarazione_editabile_maggio_2020.pdf) e viene comunque allegato alla presente.

Tutte le limitazioni esistenti sino al 3 maggio, che non sono modificate dal DPCM in commento del 26 aprile 2020, ovvero da norme speciali regionali, e che non sono elencate sopra, rimangono valide quindi sino al 17 maggio 2020.

3. DECORRENZA



HARVARD
di MARANGONI & PARTNERS

Società tra professionisti a responsabilità limitata

Consulenza del lavoro e sindacale - Gestione risorse umane - Amministrazione personale

Il Provvedimento produce effetto dal **4 maggio 2020** e fino al **17 maggio 2020**, fatte salve le disposizioni transitorie illustrate in precedenza per le attività sospese.

Il Provvedimento **proroga** inoltre fino al **17 maggio 2020** la efficacia di quelle disposizioni, inizialmente fissate al 25 marzo 2020, poi prorogate sino al 3 aprile, successivamente sino al 13 aprile ed infine sino al 3 maggio, con vari decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Restando a Vostra disposizione, cogliamo l'occasione per inviare cordiali saluti.

HARVARD DI MARANGONI & PARTNERS S.t.p.r.l.



HARVARD di MARANGONI & PARTNERS

Società tra professionisti a responsabilità limitata

Consulenza del lavoro e sindacale - Gestione risorse umane - Amministrazione personale

Allegato 1

Attività di commercio al dettaglio che non sono sospese:

Ipermercati

Supermercati

Discount di alimentari

Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

Farmacie

Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale

Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono

Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria

Commercio al dettaglio di libri

Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati

Commercio al dettaglio di fiori, piante semi e fertilizzanti

Allegato 2

Servizi per la persona che non sono sospesi

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia

Attività delle lavanderie industriali

Altre lavanderie, tintorie

Servizi di pompe funebri e attività connesse



HARVARD di MARANGONI & PARTNERS

Società tra professionisti a responsabilità limitata

Consulenza del lavoro e sindacale - Gestione risorse umane - Amministrazione personale

Allegato 3

Attività industriali e commerciali che non sono sospese

ATECO DESCRIZIONE

- 1 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
- 2 Silvicoltura ed utilizzo aree forestali
- 3 Pesca e acquacoltura
- 5 Estrazione di carbone
- 6 Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
- 7 Estrazione di minerali metalliferi
- 8 Estrazione di altri minerali da cave e miniere
- 9 Attività di servizi di supporto all'estrazione
- 10 Industrie alimentari
- 11 Industria delle bevande
- 12 Industria del tabacco
- 13 Industrie tessili
- 14 Confezione di articoli da abbigliamento, di articoli in pelle e pelliccia
- 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili
- 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
- 17 Fabbricazione di carta
- 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati
- 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
- 20 Fabbricazione di prodotti chimici
- 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
- 22 Fabbricazione di articoli in gomma materie plastiche
- 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
- 24 Metallurgia
- 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ed attrezzature)
- 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali; apparecchi di misurazione ed orologi
- 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche
- 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature non classificati altrove
- 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
- 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto
- 31 Fabbricazione di mobili
- 32 Altre industrie manifatturiere
- 33 Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature
- 35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
- 36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
- 37 Gestione delle reti fognarie



HARVARD di MARANGONI & PARTNERS

Società tra professionisti a responsabilità limitata

Consulenza del lavoro e sindacale - Gestione risorse umane - Amministrazione personale

- 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
- 39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
- 41 Costruzione di edifici
- 42 Ingegneria civile
- 43 Lavori di costruzione specializzati
- 45 Commercio all'ingrosso ed al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motoveicoli
- 46 Commercio all'ingrosso escluso quello di autoveicoli e motoveicoli
- 49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
- 50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua
- 51 Trasporto aereo
- 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
- 53 Servizi postali e attività di corriere
- 55.1 Alberghi e strutture simili
- 58 Attività editoriali
- 59 Attività di produzione, post-produzione e distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, registrazioni musicali e sonore
- 60 Attività di programmazione e trasmissione
- 61 Telecomunicazioni
- 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse
- 63 Attività dei servizi di informazione e altri servizi informatici
- 64 Attività dei servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)
- 65 Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie)
- 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative
- 68 Attività immobiliari
- 69 Attività legali e contabili
- 70 Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
- 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
- 72 Ricerca scientifica e sviluppo
- 73 Pubblicità e ricerche di mercato
- 74 Attività professionali, scientifiche e tecniche
- 75 Servizi veterinari
- 78 Attività di ricerca, selezione e fornitura di personale
- 80 Servizi di vigilanza e investigazione
- 81.2 Attività di pulizia e disinfestazione
- 81.3 Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione
- 82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese
- 84 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
- 85 Istruzione
- 86 Assistenza sanitaria
- 87 Servizi di assistenza sociale residenziale
- 88 Assistenza sociale non residenziale



HARVARD
di MARANGONI & PARTNERS

Società tra professionisti a responsabilità limitata

Consulenza del lavoro e sindacale - Gestione risorse umane - Amministrazione personale

- 94 Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
- 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa
- 97 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico
- 99 Organizzazioni e organismi extraterritoriali